Documento 20/04/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 20/04/2012

Riferimento PROT. CNI N. 1927

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI - CERTIFICAZIONI ENERGETICHE – ACCORDO TRA ADICONSUM E COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA – CONSULENZA GRATUITA – CONTESTAZIONE

Testo Viene richiesto parere sul quadro normativo delle competenze professionali per la redazione della certificazione energetica degli edifici, alla luce dell'iniziativa dell'Adiconsum in collaborazione con il locale Collegio dei geometri, "per fornire alle famiglie una consulenza gratuita per dotare i loro edifici delle certificazione energetica" – di cui ad un comunicato-stampa della Regione Veneto – ritenendo che l'iniziativa esuli dalle competenze dei geometri.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, per completezza dell'analisi, sarebbe necessario disporre del testo dell'accordo concluso tra l'associazione Adiconsum e il Collegio dei geometri della provincia di Venezia, anziché di un mero comunicato-stampa, per cui si invita l'Ordine provinciale a reperire e trasmettere il testo del citato progetto.

In secondo luogo, occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sulle competenze professionali è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Detto questo, si segnala che sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale vi sono numerosi documenti e pareri CNI in tema di competenze professionali per la certificazione energetica degli edifici (v. i pareri CNI 16/03/2007, 25/09/2007, 19/09/2008, 11/11/2008 e 30/03/2011 allegati, alla cui lettura si rinvia).

Come si vede, è la stessa normativa – Allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 (già citato nella circolare CNI 15/11/2010 n.367) – a prevedere espressamente che i tecnici diplomati, nell'ambito e nei limiti delle loro competenze professionali, siano competenti a redigere la certificazione energetica degli edifici.

Si riporta il punto 2.2 ("Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici") dell'Allegato III citato:

"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni".

Il periodo finale del punto 2 del paragrafo 2 dell'Allegato in esame, nel permettere a Regioni e Province autonome – ai soli fini della certificazione energetica – di individuare come tecnici abilitati anche soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, previa frequenza e superamento di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, allarga infatti le maglie dei soggetti abilitati, dando la stura all'ingresso generalizzato dei diplomati nelle discipline tecniche e scientifiche.

Pur se a seguito della frequenza di specifici corsi di formazione per certificatori energetici, è quindi oggi indubbio che i geometri possano realizzare la certificazione energetica degli edifici.

Riguardo la presunta gratuità della consulenza – oltre al fatto che spetta al Codice Deontologico della professione interessata disciplinare i casi particolari in cui eventualmente sono ammesse prestazioni non retribuite – è lo stesso comunicato-stampa che, più avanti, precisa che "gratuita" è soltanto la "diagnosi", mentre la certificazione energetica comunque si paga ("a prezzo agevolato").

In questi termini è il parere richiesto, sulla base degli elementi trasmessi e fatte salve eventuali integrazioni documentali da parte del Consiglio dell'Ordine, cui si rammenta la possibilità di ricercare autonomamente i pareri esistenti sulle competenze professionali nella Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale, a disposizione di tutti gli Ordini provinciali.

ALLEGATI:

1)Parere CNI 16/03/2007;

2)Parere CNI 25/09/2007;

3)Parere CNI 19/09/2008;

4)Parere CNI 11/11/2008;

5)Parere CNI 30/03/2011;

6)Allegato III al d.lgs. n.115/2008.